

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 13 luglio 2009

che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia

(GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010	L 346	5	30.12.2010
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018	L 328	1	21.12.2018

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 663/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 13 luglio 2009****che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia**

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, «EPR»), per lo sviluppo di progetti nel settore dell'energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il presente regolamento istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

- a) delle infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica;
- b) dell'energia eolica in mare; e
- c) della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

Il presente regolamento individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

▼M1

Il presente regolamento prevede la creazione di uno strumento finanziario («lo strumento») a sostegno di iniziative in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

▼B*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «cattura e stoccaggio del carbonio» la cattura dell'anidride carbonica (CO₂) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l'iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;
- b) «costi ammissibili» lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;
- c) «infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica»:
 - i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;

▼B

- ii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;
 - iii) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii);
 - iv) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e
 - v) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;
- d) «parte di progetto» ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto;
- e) «fase di investimento» la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;
- f) «energia eolica in mare» l'energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;
- g) «fase di pianificazione» la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l'ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.

*Articolo 3***Bilancio**

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione dell'EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 980 000 000 EUR, ripartiti come segue:

- a) progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica: 2 365 000 000 EUR;
- b) progetti di energia eolica in mare: 565 000 000 EUR;
- c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1 050 000 000 EUR.

▼MI

2. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010. Gli impegni giuridici specifici di cui al capo II *bis* sono assunti entro il 31 marzo 2011.

3. Gli intermediari finanziari di cui all'allegato II si adoperano per assegnare tutti i fondi del contributo dell'Unione di cui dispone lo strumento a progetti di investimento e all'assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili entro il 31 marzo 2014. Dopo tale data non potrà essere più assegnato alcun finanziamento a titolo di contributo dell'Unione. Tutti i finanziamenti a titolo di contributo dell'Unione non assegnati dagli intermediari finanziari entro il 31 marzo 2014 sono restituiti al bilancio generale dell'Unione. Il finanziamento a titolo di contributo dell'Unione destinato a progetti di investimento rimane investito per un determinato periodo di tempo che non può protrarsi oltre il 31 marzo 2034. L'Unione ha diritto a profitti dai propri investimenti nello strumento per tutta la durata dello strumento, in proporzione al suo contributo allo strumento e in conformità con i suoi diritti di azionista.



CAPO II
SOTTOPROGRAMMI

SEZIONE 1

Progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica

Articolo 4

Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

- a) la sicurezza e la diversificazione delle fonti di energia, dei percorsi e degli approvvigionamenti;
- b) l'ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l'integrazione del mercato interno dell'energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;
- c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l'isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità;
- d) la connessione e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili; e
- e) la sicurezza, l'affidabilità e l'interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, compresa la capacità di utilizzare flussi di gas multidirezionali ove necessario.

Articolo 5

Priorità

L'EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell'energia e, in particolare, ad accrescere la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell'approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, specialmente dove c'è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.

Articolo 6

Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell'EEPR («sostegno EEPR») per progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 4.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 7 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 8.

▼B

3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

*Articolo 7***Ammissibilità**

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 8.

2. Possono presentare le proposte:

- a) uno o più Stati membri congiuntamente;
- b) con l'accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:
 - i) una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;
 - ii) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure
 - iii) un'impresa comune.

3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

*Articolo 8***Criteri di selezione e di aggiudicazione**

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

- a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'importazione;
- b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell'azione.

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

- a) grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;
- b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
- c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
- d) l'impatto socio-economico;
- e) l'impatto ambientale;
- f) il contributo alla continuità e all'interoperabilità della rete energetica, nonché all'ottimizzazione delle sue capacità;
- g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;
- h) il contributo alla creazione di un mercato dell'energia ben integrato.

▼B*Articolo 9***Condizioni di finanziamento**

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione del progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

*Articolo 10***Strumenti**

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di decisioni della Commissione.

*Articolo 11***Responsabilità finanziarie degli Stati membri**

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l'importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

*SEZIONE 2****Progetti eolici in mare****Articolo 12***Concessione del sostegno EEPR**

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte B.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 13 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 14.
3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

▼B*Articolo 13***Ammissibilità**

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 14. A capo di tali progetti vi è un'impresa commerciale.
2. Le proposte possono essere presentate da un'impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

*Articolo 14***Criteri di selezione e di aggiudicazione**

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'impostazione;
 - b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, e il sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;
 - b) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
 - c) in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;
 - d) in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura prevede in particolare:
 - i) la compensazione della variabilità dell'energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;
 - ii) l'esistenza di sistemi di stoccaggio su vasta scala;
 - iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);
 - iv) l'esistenza di turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (da 20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;
 - v) concezioni nuove delle sottostrutture; o
 - vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;
 - e) gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;

▼B

- f) l'impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;
- g) l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

*Articolo 15***Condizioni di finanziamento**

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto.
2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

*Articolo 16***Strumenti**

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del finanziamento da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

*SEZIONE 3****Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio****Articolo 17***Concessione del sostegno EEPR**

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte C.
2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all'articolo 18 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all'articolo 19.
3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 18 e i criteri di selezione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.
4. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

▼B*Articolo 18***Ammissibilità**

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell'allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all'articolo 19 e le seguenti condizioni:
 - a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l'80 % della CO₂ proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO₂ in sicurezza sottoterra;
 - b) negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO₂ è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;
 - c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l'impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.
2. Le proposte sono presentate da un'impresa o da più imprese congiuntamente.
3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

*Articolo 19***Criteri di selezione e di aggiudicazione**

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
 - a) la solidità e l'adeguatezza tecnica dell'impostazione;
 - b) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d'investimento, comprendente l'esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e il sostenimento di sostanziali spese collegate all'investimento per il progetto entro la fine del 2010;
 - c) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
 - d) l'indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
 - a) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
 - b) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO₂ da ridurre nei primi cinque anni di funzionamento del progetto;

▼B

- c) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell'impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l'impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;
- d) la solidità e l'adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l'entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015.

*Articolo 20***Condizioni di finanziamento**

1. Il sostegno EEPR contribuisce unicamente alle spese di realizzazione connesse ai progetti imputabili alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi.
2. Il sostegno EEPR non supera l'80 % del totale dei costi di investimento ammissibili.

*Articolo 21***Strumenti**

1. A seguito dell'invito a presentare proposte di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l'importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.
2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

▼M1*CAPO II bis***STRUMENTO FINANZIARIO***Articolo 21 bis***Fondi che non possono essere impegnati ai sensi del capo II**

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, gli stanziamenti che non possono essere oggetto degli impegni giuridici specifici di cui al capo II per un importo di 146 344 644,50 EUR sono destinati allo strumento di cui all'articolo 1, quarto comma, al fine di sviluppare strumenti di finanziamento adeguati in cooperazione con le istituzioni finanziarie, in modo da dare un forte impulso ai progetti in materia di efficienza energetica e a quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.
2. Lo strumento è attuato a norma dell'allegato II. Allo strumento non si applica l'articolo 23, paragrafo 1.

▼ M1

3. L'esposizione dell'Unione in relazione allo strumento, incluse le commissioni di gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all'importo del contributo dell'Unione allo strumento di cui al paragrafo 1, senza alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell'Unione.

▼ B

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

▼ M1▼ B*Articolo 23***Disposizioni sulla programmazione e sull'attuazione**

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II.

▼ M1

2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall'articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese sostenute ai sensi del capo II possono essere ammissibili a decorrere dal 13 luglio 2009.

2 bis. L'assistenza finanziaria concessa ai sensi del capo II *bis* copre le spese relative ai progetti di investimento e all'assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili sostenute dai beneficiari di cui al punto 3 della parte A dell'allegato II. Tali spese possono essere ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2011.

▼ B

3. L'IVA non è una spesa ammissibile, eccetto l'IVA non rimborsabile.

4. I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità del diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell'ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

*Articolo 24***Responsabilità generali degli Stati membri**

Nell'ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR, segnatamente attraverso efficaci procedure amministrative di autorizzazione, licenza e certificazione.



Articolo 25

Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un'azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l'effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.

3. Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e verifiche del bilancio da parte della Corte dei conti europea, se necessario effettuate anche in loco.

CAPO IV

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

Articolo 26

Comitati

1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati:

- a) per i progetti relativi a infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica, il comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia ⁽¹⁾;
- b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽²⁾;
- c) per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall'articolo 8 della decisione 2006/971/CE.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

⁽¹⁾ GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

▼ B*Articolo 27***Valutazione****▼ M2**
_____**▼ M1**

1 *bis*. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sulle misure adottate ai sensi del capo II *bis* riguardante in particolare:

- a) l'efficacia dei costi, l'effetto leva e l'addizionalità dimostrata dallo strumento;
- b) la prova della sana gestione finanziaria;
- c) la misura in cui lo strumento ha conseguito gli obiettivi di cui al presente regolamento;
- d) la misura in cui è necessario il costante sostegno dello strumento per progetti in materia di efficienza energetica e quelli finalizzati allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

La relazione di valutazione intermedia, se del caso, in particolare se la valutazione da parte della Commissione delle misure adottate a norma del capo II *bis* è positiva, è accompagnata da una proposta legislativa per la prosecuzione dello strumento.

▼ B

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento oppure, ove opportuno, di fornirle le informazioni e l'assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.

▼ M2
_____**▼ B***Articolo 29***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

► **MI** ALLEGATO I ◀**PROGETTI AMMISSIBILI****A. Progetti di infrastrutture per il gas e per l'energia elettrica****1. Interconnettori per il gas**

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di euro)
Corridoio meridionale del gas		
NABUCCO	Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania	200
ITGI — Poseidon	Italia, Grecia	100
Interconnessione del Baltico		
Skanded/gasdotto baltico	Polonia, Danimarca, Svezia	150
Rete GNL		
Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście	Polonia	80
Europa centrale e sudorientale		
Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Vel'ký Krtíš — Vecsés)	Slovacchia, Ungheria	30
Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo)	Slovenia	40
Interconnessione Bulgaria-Grecia (Stara Zagora — Dimitrovgrad-Komotini)	Bulgaria, Grecia	45
Interconnettore per il gas Romania-Ungheria	Romania, Ungheria	30
Espansione della capacità di stoccaggio del gas nel nodo ceco	Repubblica ceca	35
Infrastruttura e impianti per permettere il flusso inverso del gas in caso di interruzione a breve termine dell'approvvigionamento	Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia	80
Interconnessione Slovacchia-Polonia	Slovacchia, Polonia	20
Interconnessione Ungheria-Croazia	Ungheria	20
Interconnessione Bulgaria-Romania	Bulgaria, Romania	10

▼ **B**

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di euro)
Mediterraneo		
Rafforzamento della rete francese del gas sull'asse Africa-Spagna-Francia	Francia	200
GALSI (Gasdotto Algeria-Italia)	Italia	120
Interconnessione di gas sull'asse occidentale Tratto Larrau	Spagna	45
Area del Mare del Nord		
Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito	Belgio	35
Connessione Francia-Belgio	Francia, Belgio	200
TOTALE		1 440

2. *Interconnettori per l'energia elettrica*

Progetto	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di euro)
Interconnessione del Baltico		
Estlink-2	Estonia, Finlandia	100
Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici	Svezia, Lettonia, Lituania	175
Europa centrale e sudorientale		
Halle/Saale-Schweinfurt	Germania	100
Vienna-Győr	Austria, Ungheria	20
Mediterraneo		
Rafforzamento dell'interconnessione Portogallo-Spagna	Portogallo	50
Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia)	Francia, Spagna	225
Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e l'Italia continentale (Sorgente-Rizziconi)	Italia	110
Area del Mare del Nord		
Dispositivo di interconnessione 500 MW Irlanda/Galles (Meath-Deeside)	Irlanda, Regno Unito	110
Interconnessione per l'energia elettrica Malta-Italia	Malta/Italia	20
TOTALE		910

▼ **B**3. *Progetti su piccole isole*

Iniziative su piccole isole isolate	Cipro	10
	Malta	5
TOTALE		15

B. *Progetti eolici in mare*

Progetto	Capacità	Ubicazione dei progetti sostenuti	Contributo previsto della Comunità (milioni di euro)
----------	----------	-----------------------------------	--

1. Integrazione nella rete dell'energia eolica in mare

1.1. Baltic — Kriegers Flak I, II, III Sulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell'interconnessione.	1,5 GW	Danimarca, Svezia, Germania, Polonia	150
1.2. Rete del Mare del Nord Sviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale e integrazione nella rete esistente sul continente.	1 GW	Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca, Belgio, Francia, Lussemburgo	165

2. Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione

2.1. Borkum West II — Bard 1 — Nordsee Ost Global Tech I Nuova generazione di turbine multimegawatt (5-7 MW) e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m).	1,6 GW	Germania	200
2.2. Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea) Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100 MW.	0,25 GW	Regno Unito	40
2.3. Thornton Bank Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downwind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downwind (dimensioni 5 MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visivo (fino a 30 km).	90 MW	Belgio	10
TOTALE			565


C. Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio

Nome del progetto/Ubicazione		Contributo previsto della Comunità (milioni di euro)	Combustibile	Capacità	Tecnica di cattura	Concetto di stoccaggio
Huerth	Germania	180	Carbone	450 MW	IGCC	Falda acquifera salina
Jaenschwalde			Carbone	500 MW	Oxyfuel	Giacimenti di petrolio/gas
Eemshaven	Paesi bassi	180	Carbone	1 200 MW	IGCC	Giacimenti di petrolio/gas
Rotterdam			Carbone	1 080 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Rotterdam			Carbone	800 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Bełchatów	Polonia	180	Carbone	858 MW	PC	Falda acquifera salina
Compostilla (León)	Spagna	180	Carbone	500 MW	Oxyfuel	Falda acquifera salina
Kingsnorth	Regno Unito	180	Carbone	800 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Longannet			Carbone	3 390 MW	PC	Falda acquifera salina
Tilbury			Carbone	1 600 MW	PC	Giacimenti di petrolio/gas
Hatfield (Yorkshire)			Carbone	900 MW	IGCC	Giacimenti di petrolio/gas
Porto Tolle	Italia	100	Carbone	660 MW	PC	
Progetto di cattura del carbonio industriale						
Florange	Francia	50	Trasporto di CO ₂ dall'impianto industriale (impianto siderurgico) al deposito sotterraneo (falda acquifera salina)			
TOTALE		1 050				

▼ **MI***ALLEGATO II***STRUMENTO FINANZIARIO****A. Attuazione dello strumento finanziario per progetti in materia di energia sostenibile**1. *Portata dello strumento*

Lo strumento finanziario («lo strumento») è utilizzato per lo sviluppo di progetti nel settore del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e faciliterà il finanziamento degli investimenti in tali settori da parte delle autorità pubbliche locali, regionali e, in casi debitamente giustificati, nazionali. Lo strumento sarà attuato in conformità alle disposizioni sulla delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabilite nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione.

Lo strumento verrà utilizzato per finanziare progetti nel settore delle energie sostenibili, soprattutto in ambiente urbano. Ciò comprende, in particolare, progetti concernenti:

- a) edifici pubblici e privati che prevedano soluzioni in materia di efficienza energetica e/o di energie rinnovabili, comprese quelle basate sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- b) investimenti nella produzione combinata di calore ed elettricità, compresa la microcogenerazione, e nelle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento ad alto rendimento energetico, soprattutto a partire da fonti di energia rinnovabili;
- c) fonti energetiche rinnovabili decentralizzate e integrate nel contesto locale nonché la loro integrazione nelle reti elettriche;
- d) microgenerazione da fonti energetiche rinnovabili;
- e) trasporti urbani puliti a favore di una maggiore efficienza energetica e dell'integrazione delle fonti di energia rinnovabili con un'attenzione particolare ai trasporti pubblici, ai veicoli elettrici e a idrogeno nonché alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- f) infrastrutture locali, comprese un'illuminazione efficiente dell'infrastruttura pubblica esterna, quali l'illuminazione stradale, soluzioni per lo stoccaggio dell'elettricità, contatori e reti elettriche intelligenti che facciano pieno uso delle TIC;
- g) l'efficienza energetica e tecnologie in materia di energia rinnovabile aventi un potenziale economico e di innovazione che utilizzino le migliori procedure disponibili.

Lo strumento può altresì essere impiegato per fornire incentivi e assistenza tecnica, come pure per sensibilizzare le autorità locali, regionali e nazionali in modo da garantire un uso ottimale dei fondi strutturali e di coesione, specie quando si tratta di apportare miglioramenti nei settori dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili, nell'edilizia abitativa e in altri tipi di costruzioni. Lo strumento sostiene progetti di investimento che dimostrino di essere economicamente e finanziariamente realizzabili per poter rimborsare i capitali assegnati loro dallo strumento e attrarre investimenti pubblici e privati. Lo strumento può quindi essere impiegato tra l'altro per fornire accantonamenti e l'allocazione di capitali per prestiti, garanzie, partecipazioni e altri prodotti finanziari. Inoltre, fino al 15 % dei finanziamenti di cui all'articolo 21 *bis* può essere utilizzato per fornire assistenza tecnica alle autorità locali, regionali o nazionali, per l'istituzione dei progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e la fase iniziale di applicazione della relativa tecnologia.

2. *Sinergie*

Nel concedere assistenza finanziaria o tecnica, occorre altresì prestare attenzione alle sinergie con altre risorse finanziarie disponibili negli Stati membri, quali i fondi strutturali e di coesione e lo strumento ELENA, al fine di evitare sovrapposizioni con altri strumenti finanziari.

▼ M1**3. Beneficiari**

A beneficiare dello strumento saranno autorità pubbliche, di preferenza a livello locale e regionale, ed enti pubblici o privati che operino per conto di dette autorità.

B. Cooperazione con gli intermediari finanziari**1. Selezione e requisiti generali, compresi i costi**

Lo strumento è istituito in cooperazione con uno o più intermediari finanziari ed è aperto alla partecipazione di opportuni investitori. In conformità alle disposizioni e ai criteri definiti nel presente allegato, la selezione degli intermediari finanziari è effettuata sulla base della loro comprovata capacità di usare i fondi nel modo più efficiente ed efficace.

La Commissione garantisce che l'importo totale dei costi generali legati all'istituzione e all'attuazione dello strumento finanziario, comprese le spese di gestione e altre spese ammissibili imputate dagli intermediari finanziari, rimanga quanto più limitato possibile, in linea con la migliore pratica per analoghi strumenti e salvaguardando comunque la necessaria qualità dello strumento.

Il contributo dell'Unione allo strumento è attuato dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario.

Gli intermediari finanziari si attengono agli obblighi specifici in materia di delegazione dei compiti di esecuzione del bilancio stabiliti nel regolamento finanziario e nelle sue modalità di esecuzione, specie per quanto riguarda le norme di aggiudicazione degli appalti, il controllo esterno, la contabilità e la revisione contabile. Gli intermediari finanziari si vedono finanziare unicamente le spese di gestione o i costi legati all'istituzione e all'attuazione dello strumento finanziario.

I dettagli sulle modalità di istituzione e le condizioni quadro dello strumento, compresi il monitoraggio e il controllo, sono definiti in uno o più accordi tra la Commissione e gli intermediari finanziari.

2. Disponibilità delle informazioni

Lo strumento mette a disposizione online tutte le informazioni sulla gestione del programma che siano rilevanti per le parti interessate. Ciò comprende, in particolare, le procedure di domanda, le informazioni sulle migliori pratiche e una rassegna dei progetti e delle relazioni.

C. Condizioni di finanziamento e di ammissibilità e criteri di selezione**1. Portata del finanziamento**

In conformità del presente allegato, lo strumento si limiterà al finanziamento:

- a) di progetti di investimento che hanno un impatto rapido, quantificabile e sostanziale sulla ripresa economica nell'Unione, sul miglioramento della sicurezza energetica e sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra; e
- b) dell'assistenza tecnica per progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili.

2. Fattori da tenere in considerazione

Per quanto riguarda la selezione dei progetti, particolare attenzione è prestata all'equilibrio geografico.

Per quanto riguarda il finanziamento dei progetti di investimento si presterà la debita attenzione alla creazione di un potente effetto leva tra i fondi dell'Unione e il totale degli investimenti mobilitati in modo da incrementare significativamente gli investimenti in tutta l'Unione. Tuttavia, l'effetto leva per i singoli progetti d'investimento può variare, a seconda di una serie di fattori quali la dimensione reale e il tipo di un progetto e le condizioni locali, tra cui le dimensioni e la capacità finanziaria del beneficiario.

▼ M1**3. Condizioni per l'accesso delle autorità pubbliche al finanziamento in base allo strumento**

Le autorità pubbliche che richiedono un finanziamento per progetti di investimento o l'assistenza tecnica ai progetti in materia di efficienza energetica e di energie rinnovabili e soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono politicamente impegnate nella lotta contro i cambiamenti climatici o si apprestano a farlo, compresi eventualmente obiettivi concreti, ad esempio in relazione all'incremento dell'efficienza energetica e/o all'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) stanno operando verso l'elaborazione di strategie pluriennali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e, se del caso, per il raggiungimento dei loro obiettivi o stanno partecipando ad una strategia pluriennale a livello locale, regionale o nazionale per mitigare i cambiamenti climatici;
- c) accettano di rendere conto pubblicamente dei progressi compiuti nel quadro della loro strategia globale.

4. Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento

I progetti di investimento finanziati a titolo dello strumento dovranno rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e di selezione:

- a) la solidità ed adeguatezza tecnica dell'impostazione;
- b) la solidità e l'efficacia dei costi del finanziamento durante tutta la fase di investimento dell'azione;
- c) l'equilibrio geografico di tutti i progetti contemplati dal presente regolamento;
- d) il grado di maturità, definito come il raggiungimento della fase d'investimento e il sostenimento, il prima possibile, di spese sostanziali in conto capitale;
- e) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l'attuazione dell'azione;
- f) la misura in cui il finanziamento a titolo dello strumento stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;
- g) la possibilità di quantificare l'impatto socioeconomico;
- h) la possibilità di quantificare l'impatto ambientale.

5. Ammissibilità e criteri di selezione dei progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo dello strumento

L'assistenza tecnica per i progetti finanziati a titolo dello strumento devono soddisfare i criteri di ammissibilità e di selezione di cui al punto 4, lettere a), c), e), f) e g).



DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione sottolinea che l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili sono priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione europea, per ragioni sia ambientali che di sicurezza dell'approvvigionamento. Al riguardo, il regolamento contribuirà alla realizzazione di tali priorità dando un sostegno fondamentale ai progetti eolici in mare.

In tale contesto, la Commissione ricorda le varie altre nuove iniziative a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, proposte dalla Commissione segnatamente nel suo piano europeo di ripresa, che sono state approvate dal Consiglio europeo del dicembre 2008. Esse comprendono le iniziative indicate in appresso.

Una modifica del regolamento relativo al FESR volta a consentire investimenti fino a 8 miliardi di EUR per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri.

Un partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per «edifici efficienti sul piano energetico», che promuova le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o rinnovati. La dotazione prevista per questa azione è di 1 miliardo di EUR: 500 milioni di EUR dal bilancio del settimo programma quadro della Comunità europea nel periodo 2010-2013 e 500 milioni di EUR dal settore.

L'iniziativa CE - BEI per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, che mira a consentire investimenti in progetti per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile in ambiente urbano. La Commissione finanzia un meccanismo di assistenza tecnica nel quadro del programma Energia intelligente - Europa (dotazione annua di 15 milioni di EUR per il 2009). Tale meccanismo, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), faciliterà l'accesso ai prestiti BEI con effetti di incentivo sostanziali.

La creazione da parte di investitori istituzionali dell'Unione europea, guidati dalla BEI, del fondo azionario orientato al mercato denominato Marguerite: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Tale fondo dovrebbe investire nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici (RTE-E, produzione sostenibile di energia, energia rinnovabile, nuove tecnologie, investimenti nell'efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture ambientali). La Commissione sostiene questa iniziativa.

Inoltre la Commissione presenterà, entro novembre 2009, la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica chiesta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009) e dal Parlamento (risoluzione del Parlamento P6_TA(2009)0064).

Gli esperti concordano sul fatto che l'efficienza energetica è l'opzione più economica disponibile per la riduzione delle emissioni di gas serra. La Commissione presenterà, entro novembre 2009, un'analisi dettagliata degli ostacoli all'incremento degli investimenti nell'efficienza energetica. In particolare la Commissione esaminerà se siano necessari maggiori incentivi finanziari in forma di prestiti agevolati e/o sovvenzioni, in che modo il bilancio europeo potrebbe essere usato a tal fine e, se del caso, includerà, tra l'altro, fondi aggiuntivi per il finanziamento dell'efficienza energetica nel nuovo strumento per l'infrastruttura e la sicurezza energetica dell'Unione europea, che sarà presentato nel 2010.

Nel quadro della revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, la Commissione presterà particolare attenzione alla dimensione di vicinato dell'efficienza energetica. Esaminerà come accordare incentivi finanziari e normativi ai paesi vicini affinché accrescano i loro investimenti nell'efficienza energetica.

▼B

Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Dichiarazione del Portogallo

Il Portogallo vota a favore, fermo restando tuttavia che, nella revisione del programma ai sensi dell'articolo 28, dovrà essere contemplata l'inclusione di progetti rinnovabili e di efficienza energetica, segnatamente nel settore della microgenerazione e delle reti e contatori intelligenti, che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.